



# Comune di Casanova Lonati

PROVINCIA DI PAVIA

## CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.2 DEL 27/04/2022

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **venti** e minuti **quarantacinque** nella sede comunale. Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. Lucato Stefano - Sindaco	Sì
2. Beretta Umberto - Vice Sindaco	Sì
3. Castellani Maria Grazia - Consigliere	Sì
4. Ricci Martina - Consigliere	Sì
5. Ranzini Fabrizio - Consigliere	No
6. Narese Lino - Consigliere	Sì
7. Pagana Alessandra - Consigliere	Sì
8. Sala Chantal - Consigliere	Sì
9. Sanelli Lorenzo - Consigliere	Sì
10. Madama Giacomo - Consigliere	No
11. Lombardo Facciale Massimo - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Partecipa il Vice Segretario Comunale **Dott. Fazia Mercadante Umberto**.

Il **Sig. Lucato Stefano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2020 con la quale è stato approvato il vigente regolamento IMU alla luce della nuova normativa su richiamata;

Preso atto che con la Legge 160/2019, art. 1 comma 741 è previsto che:

*b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizi urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.*

*Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;*

Richiamato l'art. 9 comma 1 del vigente regolamento IMU che recita:

*1 .Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.*

*Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.*

Ravvisata pertanto la necessità di modificare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU in applicazione dell'Art. 1 comma 741 della Legge n. 160/2019 sostituendo il comma 1 dell'art. 9 con il seguente comma:

#### **Art. 9 - Abitazione principale**

*1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.*

*Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.*

*L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.*

Atteso che la Legge di bilancio 2022 ha disposto per il solo anno 2022 che l'imposta municipale propria sia applicata nella misura del 37,5 per cento, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Ritenuto pertanto di inserire dopo l'art 15 il seguente articolo che viene rinumerato in **articolo 16 - "Soggetti non residenti nel territorio dello Stato"** recependo questa nuova disposizione per l'anno 2022, come segue:

- 1. L'imposta municipale propria è applicata nella misura del 50 per cento e limitatamente all'anno 2022 nella misura del 37,5 per cento, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.*
- 2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'agevolazione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.*

Ritenuto altresì di modificare per meglio precisare e ridurre l'attività di contenzioso in sede di accertamento dell'imposta, gli articoli :

- art. 10 - "Pertinenze dell'abitazione principale" che recita :

*2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza.*

Riformulando l'**art. 10 - "Pertinenze dell'abitazione principale" comma 2** come segue:

*" 2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione."*

- Art. 23 - "Riscossione forzata degli importi dovuti al Comune" comma 2 che recita:

*"2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante incarico affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni"*

Riformulando l'**art. 23 in art. 24 "Riscossione forzata degli importi dovuti al Comune" comma 2** come segue:

*"2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante incarico affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni. ovvero ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 del D.Lgs. 446/1997 come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289."*

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che il decreto legge 30/12/2021 n. 228 convertito con modificazioni nella legge 25/02/2022 n. 15 ed in particolare l'art. 3 comma 5 sexiesdecies stabilisce la proroga al 31 maggio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici;

Visto il parere dell'organo di revisione economico finanziaria acquisito ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano

#### DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di modificare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU, riformulando come segue gli articoli sotto indicati:

**- Art. 9 – Abitazione principale**

*1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.*

*Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.*

*L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.*

**- Articolo 16 – “Soggetti non residenti nel territorio dello Stato”**

*1. L'imposta municipale propria è applicata nella misura del 50 per cento e limitatamente all'anno 2022 nella misura del 37,5 per cento, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.*

*2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'agevolazione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.*

**- Articolo 10 - “Pertinenze dell'abitazione principale”**

*“ 2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.”*

**l'art. 24 “Riscossione forzata degli importi dovuti al Comune” comma 2** come segue:

*“2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante incarico affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni. ovvero ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 del D.Lgs. 446/1997 come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289.”*

Di dare atto che, alla luce delle modifiche dei sopraindicati articoli il regolamento comunale risulta aggiornato come da schema composto da n. 26 articoli e allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2022;

Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/00 e s.m.i,

Fatto, letto, e sottoscritto:

Il Sindaco  
Firmato digitalmente  
Lucato Stefano

---

Il Vice Segretario Comunale  
Firmato digitalmente  
Fazia Mercadante Umberto

---



## COMUNE DI CASANOVA LONATI

**PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Casanova Lonati, li 20/04/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente  
Raffaella Merlini



# COMUNE DI CASANOVA LONATI

**PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Casanova Lonati, li 20/04/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente

Raffaella Merlini



# COMUNE DI CASANOVA LONATI

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

**CONSIGLIO COMUNALE**

**ATTO N. 2 DEL 27/04/2022**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA**

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal **10-mag-2022** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **25-mag-2022** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Casanova Lonati, li 10-mag-2022

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
Umberto Fazio Mercadante



# COMUNE DI CASANOVA LONATI

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**CONSIGLIO COMUNALE**

**ATTO N. 2 DEL 27/04/2022**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA**

**DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-mag-2022**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
Umberto Fazio Mercadante